



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 agosto 2024 n.120

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 22 dicembre 2023 n.194;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 6 agosto 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI PER IL RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO EIDAS E LA DEFINIZIONE DI MODALITÀ DI INTERAZIONI ELETTRONICHE SICURE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 8 della Legge 22 dicembre 2023 n.194, il presente decreto delegato disciplina la fornitura di servizi fiduciari da parte di operatori economici di diritto sammarinese.
2. Il presente decreto delegato recepisce nell'ordinamento sammarinese le disposizioni del Regolamento UE n.910/2014 eIDAS e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di permettere un rapido sviluppo del mercato dei servizi fiduciari, le disposizioni e gli effetti del presente decreto delegato si applicano esclusivamente alle transazioni elettroniche tra soggetti privati generate attraverso i servizi fiduciari elargiti dai prestatori iscritti agli "elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità" di cui all'articolo 22, comma 7. Di conseguenza, dette transazioni non possono essere indirizzate all'Amministrazione.
4. Le transazioni elettroniche, non ricomprese nell'ambito di cui al comma 2, non sono disciplinate dal presente decreto delegato.
5. A seguito del raggiungimento degli accordi europei per il riconoscimento transfrontaliero e dell'attivazione degli elenchi di fiducia secondo le modalità indicate all'articolo 28, decadono le limitazioni di cui al comma 3. Le disposizioni e le norme tecniche afferenti al documento elettronico non amministrativo di cui al Titolo II sono estese anche al documento elettronico ed al documento amministrativo elettronico.

6. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato sono recepite tutte le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento UE n.910/2014 eIDAS e sue successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, si intendono per:

- a) “autenticazione del documento elettronico”: la validazione del documento elettronico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;
- b) “Autorità ICT”: l'Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici ICT (Information and Communications Technology) di cui al Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146 e successive modifiche;
- c) “circolare tecnica”: norma di rango subordinato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) del Decreto Delegato n.146/2018 e successive modifiche;
- d) “copia informatica di documento analogico”: il documento elettronico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
- e) “copia informatica di documento elettronico”: il documento elettronico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
- f) “dato a conoscibilità limitata”: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- g) “dato pubblico”: il dato conoscibile da chiunque;
- h) “Decreto Autorità ICT”: Decreto Delegato n.146/2018 e successive modifiche;
- i) “documento elettronico non amministrativo”: il documento elettronico non rientrante nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51 ovvero il documento elettronico non destinato all'Amministrazione e non generato all'interno della stessa;
- l) “firma automatica” ovvero “firma apposta con procedura automatica”: particolare procedura informatica di firma elettronica eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e continuo da parte di questo;
- m) “formato aperto”: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- n) “identità digitale”: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale;
- o) “identità digitale europea”: il portafoglio europeo di identità digitale, così come proposto dall'European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework;
- p) “interoperabilità”: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;
- q) “originali non unici”: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
- r) “titolare di firma elettronica”: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione, nonché, alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica;

- s) “titolare del dato”: un prestatore che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità.

Art. 3

(Redazione di norme tecniche per i prestatori di servizi fiduciari)

1. Al fine di definire modalità operative alle quali i prestatori di servizi fiduciari eletti nella Repubblica di San Marino possono riferirsi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), h) ed i) del Decreto Autorità ICT, è dato mandato all'Autorità ICT di redigere:

- a) le norme tecniche sul documento elettronico non amministrativo;
- b) le norme tecniche sulla firma elettronica ed il rilascio dei relativi certificati di firma;
- c) le norme tecniche sul rilascio di certificati di autenticazione;
- d) le norme tecniche sulla certificazione delle comunicazioni elettroniche;
- e) la prassi sulle sperimentazioni nella Repubblica di San Marino dell'European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework;
- f) le norme tecniche sull'accreditamento agli elenchi di cui all'articolo 22, comma 7, lettere a), b), e) ed f) e relativa vigilanza;
- g) le norme tecniche sull'accreditamento agli elenchi di cui all'articolo 22, comma 7, lettera c) e relativa vigilanza;
- h) le norme tecniche sull'accreditamento agli elenchi di cui all'articolo 22, comma 7, lettere d), g) ed h) e relativa vigilanza.

2. Entro il 31 dicembre 2024 l'Autorità ICT redige ed invia al Congresso di Stato le norme tecniche di cui al comma 1, lettere a), b), c) d) ed f).

3. Entro il 30 novembre 2024 l'Autorità ICT redige ed invia al Congresso di Stato la prassi di cui al comma 1, lettera e) e le norme tecniche di cui al comma 1, lettera g).

4. Entro il 31 marzo 2025 l'Autorità ICT redige ed invia al Congresso di Stato le norme tecniche di cui al comma 1, lettera h).

5. Il mancato invio al Congresso di Stato di quanto previsto dai commi 2 e 3 nei termini indicati costituisce grave inadempienza ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto Autorità ICT.

6. Entro il 30 settembre 2024 l'Autorità ICT avvia una consultazione pubblica finalizzata al confronto con i prestatori, o gli aspiranti prestatori, di servizi fiduciari sui contenuti delle norme tecniche e prassi di cui al comma 1.

7. Qualora l'Autorità ICT riscontrasse difficoltà operative nell'attivazione della consultazione pubblica di cui al comma 6 può richiedere la collaborazione delle associazioni di settore, al fine di non posticipare l'avvio rispetto ai termini previsti.

8. Oltre ai prestatori di servizi fiduciari sammarinesi possono accreditarsi alle consultazioni pubbliche organizzate dall'Autorità ICT gli operatori economici la cui licenza operativa includa almeno uno dei seguenti codici ATECO:

- a) 58.29 Edizione di altri software;
- b) 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione;
- c) 62.03 Gestione di strutture informatizzate;
- d) 63.11 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse.

9. Entro il 30 giugno 2025 l'Autorità ICT redige e trasmette al Congresso di Stato le norme tecniche relative all'identificazione di uno schema sanzionatorio basato su criteri oggettivi da applicare ai prestatori di servizi fiduciari non qualificati che tenga conto delle seguenti linee guida:

- a) importi per le sanzioni da un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- b) la non applicabilità di ammonimenti, diffide e sanzioni per i disservizi previsti o rientranti nei livelli minimi di fornitura (SLA) di cui all'articolo 20, comma 1;

- c) l'emissione del solo ammonimento per i casi fortuiti;
- d) la non applicabilità di ammonimenti, diffide e sanzioni per i casi di forza maggiore.

TITOLO II

IL DOCUMENTO ELETTRONICO NON AMMINISTRATIVO

Art. 4

(Acquisizione del documento elettronico non amministrativo da parte dell'Amministrazione)

1. Nei casi previsti dalla legge, il documento elettronico non amministrativo può essere acquisito ed aggregato al documento elettronico amministrativo.

Art. 5

(Validità ed efficacia probatoria dei documenti elettronici non amministrativi)

1. Il documento elettronico non amministrativo deve essere conforme alle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il documento elettronico non amministrativo è formato, previa identificazione elettronica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dalle norme tecniche, redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e univoca, la sua riconducibilità all'autore.
3. Il documento elettronico non amministrativo soddisfa il requisito della forma scritta quando vi è apposta una firma elettronica avanzata.
4. Il documento elettronico non amministrativo soddisfa il requisito della forma scritta e assume l'efficacia della scrittura privata quando vi è apposta una firma elettronica qualificata.
5. L'idoneità del documento elettronico non amministrativo a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità, qualora non vi sia apposta né una firma elettronica avanzata né una firma elettronica qualificata.
6. La data e l'ora di formazione del documento elettronico non amministrativo sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
7. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o avanzata si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
8. La normativa in materia di processo telematico è applicabile esclusivamente ai documenti non amministrativi sottoscritti con apposta una firma elettronica qualificata.
9. Le modalità di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione dei documenti elettronici non amministrativi, nonché le modalità di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
10. Con le norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) sono altresì definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento elettronico non amministrativo.
11. Restano ferme le disposizioni in materia di protezione dei dati personali della Legge n.171/2018 e successive modifiche.
12. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti elettronici non amministrativi, se le procedure utilizzate sono conformi alle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

13. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private che devono farsi per iscritto, se fatte con documento elettronico non amministrativo, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

14. Ogni altro atto pubblico, contenuto in un documento elettronico non amministrativo, è sottoscritto dal notaio, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del notaio, con firma elettronica qualificata rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ovvero con firma autografa acquisita digitalmente ed allegata agli atti.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato iscritto agli "elenchi di fiducia europei per la creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche e certificati relativi a tali servizi" di cui all'articolo 22 del Regolamento eIDAS.

Art. 6

(Copie informatiche di documenti analogici in documenti elettronici non amministrativi)

1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento elettronico non amministrativo abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio a ciò autorizzato, secondo le norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

5. Per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento elettronico non amministrativo.

Art. 7

(Copie analogiche di documenti elettronici non amministrativi)

1. Le copie su supporto analogico di documento elettronico non amministrativo, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata o qualificata, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un notaio.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento elettronico non amministrativo, conformi alle modalità di cui all'articolo 5, comma 9, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

3. Sulle copie analogiche di documenti elettronici non amministrativi può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti dalle modalità di cui all'articolo 5, comma 9, tramite il quale è possibile accedere al documento elettronico non amministrativo, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.

Art. 8

(Duplicati e copie informatiche di documenti elettronici non amministrativi)

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico del documento elettronico non amministrativo da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Le copie e gli estratti informatici del documento elettronico non amministrativo, se prodotti in conformità alle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un notaio a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente sconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

TITOLO III

TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO ELETTRONICO NON AMMINISTRATIVO

Art. 9

(Prestatori di servizi fiduciari abilitati all'archiviazione elettronica)

1. Le norme tecniche per conservare il documento elettronico non amministrativo sono redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il documento elettronico non amministrativo si intende conservato a norma di legge solo se la conservazione è effettuata da un prestatore di servizi fiduciari iscritto all'elenco di cui all'articolo 22, comma 7, lettera f) oppure iscritto agli appositi elenchi di fiducia di cui all'articolo 28, comma 1.

Art. 10

(Conservazione ed esibizione dei documenti)

1. Gli obblighi di conservazione ed esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti elettronici non amministrativi se è garantita la conformità ai documenti originali, ai sensi delle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e sono conservati da un prestatore di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Se il documento elettronico non amministrativo è conservato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere a tale prestatore l'accesso al documento stesso.
3. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione.
4. I documenti elettronici non amministrativi, di cui è prescritta la conservazione per legge, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in

modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

Art. 11

(Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti elettronici non amministrativi)

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti elettronici non amministrativi è organizzato e gestito in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti.
2. In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

Art. 12

(Valore giuridico della trasmissione)

1. Il documento elettronico non amministrativo trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
2. Il documento elettronico non amministrativo trasmesso per via telematica si intende altresì spedito dal mittente e ricevuto dal destinatario quando è opponibile a terzi una evidenza elettronica, definita "di ricezione", generata da un prestatore incaricato della ricezione e contenente sia l'attestazione del riferimento temporale sia la firma dell'insieme dei seguenti dati:
 - a) uno o più documenti elettronici non amministrativi oggetto della trasmissione;
 - b) una evidenza elettronica, definita "di invio", generata da un prestatore incaricato della trasmissione e contenente sia l'attestazione del riferimento temporale sia la firma dei dati di cui alla lettera precedente.
3. Le evidenze elettroniche "di ricezione" e "invio" assumono rilevanza, ai fini di legge, quando sono generate in conformità alle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).

TITOLO IV

LA FIRMA ELETTRONICA ED I RELATIVI CERTIFICATI DI FIRMA

Art. 13

(Firma elettronica)

1. Le disposizioni della firma elettronica si applicano esclusivamente ai soggetti sottoposti alle disposizioni del presente decreto delegato e nell'ordinamento non sostituiscono le previsioni di cui alla Legge 20 luglio 2005 n.115 e successive modifiche.
2. La firma elettronica è generata:
 - a) da un certificato non qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari non qualificato iscritto ad uno degli elenchi dei due elenchi di cui all'articolo 22, comma 7, lettere a) e g);
 - b) da un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.
3. La firma elettronica deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. L'apposizione di firma elettronica integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

5. Per la generazione della firma elettronica deve adoperarsi un certificato non qualificato o un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
6. Attraverso il certificato si devono rilevare, secondo le norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), almeno le seguenti informazioni:
 - a) la validità del certificato elettronico;
 - b) gli elementi identificativi del titolare di firma elettronica;
 - c) gli elementi identificativi del certificatore;
 - d) gli eventuali limiti d'uso del certificato elettronico.
7. Le norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) definiscono, altresì, le modalità, anche temporali, di apposizione della firma elettronica.
8. L'apposizione ad un documento elettronico di una firma elettronica, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
9. L'apposizione ad un documento elettronico di una firma elettronica, basata su un certificato elettronico non qualificato, non sostituisce e non assume la medesima validità della firma autografa.

Art. 14

(Certificati di firma elettronica)

1. I certificati elettronici non qualificati o qualificati, destinati all'emissione di firme elettroniche, devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) un'indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato di firma elettronica;
 - b) un insieme di dati da cui è individuato in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari che rilascia il certificato, formato sulla base delle seguenti indicazioni:
 - 1) se il prestatore è di diritto sammarinese, il Codice Operatore Economico e l'indicazione che il prestatore è stabilito nella Repubblica di San Marino;
 - 2) se il prestatore qualificato non è di diritto sammarinese ed è una persona fisica, lo Stato in cui tale prestatore è stabilito ed il nome della persona;
 - 3) se il prestatore qualificato non è di diritto sammarinese ed è una persona giuridica, lo Stato in cui tale prestatore è stabilito, il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali figurano nei documenti ufficiali;
 - c) se il titolare è una persona fisica:
 - 1) il nome ed il cognome del titolare del certificato;
 - 2) il codice ISS oppure, per i titolari esteri, uno dei seguenti codici di identificazione:
 - 1.1 il "Taxpayer Identification Number" (TIN);
 - 1.2 il numero del passaporto;
 - 1.3 solo per le persone fisiche residenti all'interno dell'Unione europea, il numero della carta d'identità;
 - d) se il titolare è una persona giuridica:
 - 1) la denominazione del titolare del certificato;
 - 2) il Codice Operatore Economico oppure, per i titolari esteri, il "Value Added Tax number" (VAT number);
 - e) i dati di convalida della firma elettronica che corrispondono ai dati per la creazione di una firma elettronica;
 - f) l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

- g) il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;
- h) il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari che rilascia il certificato;
- i) il luogo in cui il certificato, relativo al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera h), è disponibile gratuitamente;
- l) l'ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato;
- m) qualora i dati per la creazione di una firma elettronica, connessi ai dati di convalida della firma elettronica, siano ubicati in un dispositivo per la creazione di una firma elettronica, un'indicazione appropriata di tale circostanza, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.

2. I certificati qualificati si differenziano dai certificati non qualificati quando contengono l'indicazione della qualificazione.

3. Il certificato di firma elettronica, qualificato o non qualificato, può contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

- a) le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché i poteri di rappresentanza;
- b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) se il certificato è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari non qualificato oppure ai sensi dell'articolo 26, comma 2 se il certificato è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato;
- c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili;
- d) il Codice Operatore Economico (COE) associato all'attività economica rappresentata.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente riportate nel certificato. Le stesse possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con le norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento agli ordini professionali.

5. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o il venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 5 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.

Art. 15

(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma elettronica)

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme elettroniche o dei sigilli elettronici devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

- a) sia riservata;
- b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
- c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.

3. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma elettronica si riferisce.

4. I documenti elettronici devono essere presentati al titolare di firma elettronica, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della

volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

5. Il comma 4 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.

6. Per l'applicazione della firma elettronica o il sigillo elettronico possono essere utilizzati solo dispositivi, conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dall'Allegato II del Regolamento eIDAS e la cui conformità è accertata e notificata da almeno un organismo designato in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento eIDAS.

Art. 16

(Revoca e sospensione dei certificati di firma elettronica)

1. Il certificato, a cura del certificatore, deve essere:

- a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore, salvo quanto previsto dagli articoli 21, comma 2 o 27 comma 2;
- b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità ICT. Quest'ultima può agire anche su richiesta di un'altra Autorità;
- c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 5;
- d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi di violazione delle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante riferimento temporale nel formato previsto dalle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste dalle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 17

(Obblighi del titolare di firma elettronica e del prestatore di servizi di firma elettronica)

1. Il titolare del certificato di firma elettronica è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare di cagionare ad altri un danno. È, altresì, tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

2. Il prestatore di servizi di firma elettronica è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare di cagionare un danno a terzi.

3. Il prestatore di servizi di firma elettronica che rilascia i certificati deve in ogni caso:

- a) provvedere con certezza all'identificazione della persona che richiede la certificazione;
- b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nel rispetto della Legge n.171/2018 e successive modifiche;
- c) specificare, nel certificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
- d) attenersi alle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

- e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi, nonché, sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
 - f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
 - g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di:
 - 1) richiesta da parte del titolare di firma elettronica;
 - 2) richiesta da parte del terzo dal quale derivino i poteri del titolare di firma elettronica medesimo;
 - 3) perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma;
 - 4) provvedimento dell'Autorità ICT;
 - 5) acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare di firma elettronica;
 - 6) sospetti abusi o falsificazioni secondo quanto previsto dalle norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - h) garantire sia un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo, sia il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
 - i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
 - l) conservare la registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato dal momento della sua emissione, almeno per venti anni, anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
 - m) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica ha fornito il servizio di certificazione;
 - n) predisporre, su mezzi di comunicazione durevoli, tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui, in particolare, gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie. Le predette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in un linguaggio chiaro e fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica;
 - o) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta motivata, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;
 - p) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema. I prestatori qualificati comunicano immediatamente all'Autorità ICT e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinino disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso. I prestatori non qualificati provvedono a detta comunicazione solo nei casi in cui l'entità del disservizio ecceda i livelli minimi di fornitura (SLA) stabiliti dall'articolo 20, comma 1.
4. Il prestatore qualificato di servizi di firma elettronica è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.
5. Il prestatore non qualificato di servizi di firma elettronica è responsabile dell'identificazione del soggetto e non può delegare a terzi tale attività.
6. Il prestatore di servizi di firma elettronica raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura

necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 della Legge n. 171/2018. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

7. Il prestatore qualificato o il prestatore non qualificato iscritto all'elenco di cui all'articolo 22, comma 7, lettera g) è esonerato dall'obbligo di cui al comma 3, lettera f) del presente articolo.

TITOLO V L'IDENTITÀ DIGITALE EUROPEA

Art. 18 *(Identità digitale europea)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Autorità ICT formula una prassi aderente all'European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework per consentire ai prestatori iscritti all'elenchi di cui all'articolo 22, comma 7, lettere b) e c) di condurre delle sperimentazioni.

2. Successivamente all'attivazione degli elenchi di fiducia, secondo le modalità indicate all'articolo 28, l'Autorità ICT ha facoltà di proporre al Congresso di Stato la conversione della prassi di cui al comma 1 in norma tecnica oppure di proporne una redatta ex novo.

TITOLO VI I PRESTATORI DI SERVIZI FIDUCIARI NON QUALIFICATI

Art. 19 *(Prestatori di servizi fiduciari non qualificati)*

1. I prestatori di servizi fiduciari si definiscono non qualificati qualora non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento eIDAS e, di conseguenza, non siano in possesso della qualificazione di cui all'articolo 25 del presente decreto delegato.

2. I prestatori di servizi fiduciari non qualificati sono equiparati ai "prestatori di servizi pubblici accreditati" di cui all'articolo 8, comma 1, lettera z) del Decreto Autorità ICT.

3. I prestatori di servizi fiduciari non qualificati sono iscritti agli "elenchi dei prestatori di servizi pubblici accreditati" di cui all'articolo 8, comma 1, lettera bb) del Decreto Autorità ICT in relazione alla tipologia dei servizi offerti.

Art. 20 *(Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari non qualificati)*

1. Il prestatore di servizi fiduciari non qualificato rende chiaramente riconoscibili nel contratto di fornitura all'utenza sia i limiti d'uso sia gli ambiti di applicazione dei propri servizi. Il prestatore rende, altresì, chiaramente riconoscibili i livelli minimi di fornitura del servizio (Service Level Agreement – SLA).

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento eIDAS, l'onere di dimostrare il dolo o la negligenza di un prestatore di servizi fiduciari non qualificato ricade sulla persona fisica o giuridica che denuncia il danno.

3. Il prestatore di servizi fiduciari non qualificato non è mai responsabile per danni causati dalla fruizione dei servizi al di fuori dei limiti d'uso o dagli ambiti di applicazione di cui al comma 1.

Art. 21*(Cessazione dell'attività dei prestatori di servizi fiduciari non qualificati)*

1. Il prestatore di servizi fiduciari non qualificato, che intenda cessare l'attività da uno o più elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità, deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso all'Autorità ICT ed informare senza indugio la propria clientela. È obbligo del prestatore fornire il diritto di recesso senza possibilità di rimborsi.
2. Il prestatore, contestualmente all'avviso all'Autorità ICT, ha facoltà di indicare uno o più prestatori di servizi fiduciari non qualificati ai quali sono trasferite tutte le attività e la relativa clientela. Questi ultimi assumono la qualifica di prestatori sostitutivi.
3. Qualora il prestatore eserciti la facoltà di cui al comma 2, si impegna a cedere, entro il termine di trenta giorni a far data dall'avvio dell'avviso all'Autorità ICT, tutta la documentazione della clientela che non abbia esercitato il diritto di recesso ai prestatori sostitutivi. Per le attività in cui sia prevista l'emissione di certificati, il prestatore si impegna a trasferire anche il registro dei certificati nonché la documentazione prevista all'articolo 17, comma 3, lettera l).
4. L'esercizio della facoltà di cui al comma 2 per le attività in cui sia prevista l'emissione di certificati ne evita la revoca nel caso in cui la loro scadenza sia successiva alla data di cessazione.
5. Per le attività in fase di cessazione in cui sia prevista l'emissione di certificati e non sia stato identificato un prestatore sostitutivo:
 - a) il prestatore ha l'obbligo allegare, nell'informativa di cessazione destinata all'utenza, una nota in cui venga specificato che i certificati con scadenza successiva alla data di cessazione sono revocati;
 - b) l'Autorità ICT è tenuta ad acquisire e conservare il registro dei certificati, unitamente alla documentazione prevista all'articolo 17, comma 3, lettera l), ed a pubblicare le ultime liste di revoca.
6. L'Autorità ICT rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 nei rispettivi elenchi pubblicati sul proprio sito web.
7. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attività senza ottemperare anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Autorità ICT irroga una sanzione amministrativa che verrà definita ai sensi dell'articolo 3, comma 9. Contro la sanzione amministrativa è ammesso ricorso ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.
8. In deroga al periodo di sessanta giorni previsto di cui al comma 1, il prestatore, che non intenda proseguire le attività per l'anno 2025 in uno o più elenchi al quale risulta iscritto, può darne avviso all'Autorità ICT ed alla propria clientela entro il 30 novembre 2024.

Art. 22*(Elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità)*

1. Agli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) del Decreto Autorità ICT, sono iscritti gli operatori economici di diritto sammarinese la cui relativa richiesta di accreditamento è stata accettata dall'Autorità ICT.
2. L'iscritto agli elenchi accetta di sottostare alle modalità di vigilanza da parte dell'Autorità ICT in conformità all'articolo 17, comma 3, lettera b) del Regolamento eIDAS.
3. La perdita di uno dei requisiti previsti, certificata dall'attività di vigilanza stabilita dall'Autorità ICT, comporta la cancellazione dall'elenco secondo le modalità previste dall'articolo 21.
4. L'Autorità ICT stabilisce le procedure di accreditamento e vigilanza, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h) del Decreto Autorità ICT, in forma di norme tecniche redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere f), g) ed h), in considerazione delle capacità medie delle aziende informatiche sammarinesi in termini di know-how tecnologico e capacità produttiva.

5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h) del Decreto Autorità ICT, l'Autorità ICT è autorizzata ad emettere circolari correttive ai fini del perfezionamento delle procedure di accreditamento e vigilanza degli iscritti agli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo.

6. Non sono ammessi agli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità gli operatori economici facenti parte dell'Amministrazione o partecipati, anche con quote di minoranza, dall'Ecc.ma Camera o da enti e società riconducibili all'Ecc.ma Camera.

7. Sono istituiti i seguenti elenchi di prestatori di pubblica utilità:

- a) prestatori abilitati alla creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche e certificati relativi a tali servizi;
- b) prestatori abilitati alla creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web ed altri mezzi di identificazione elettronica;
- c) prestatori abilitati all'attestazione digitale degli attributi;
- d) prestatori abilitati alla fornitura di servizi elettronici di recapito certificato;
- e) prestatori abilitati alla certificazione delle comunicazioni elettroniche;
- f) prestatori abilitati all'archiviazione elettronica;
- g) prestatori abilitati alla gestione di dispositivi per la creazione di firme elettroniche e sigilli elettronici a distanza;
- h) prestatori abilitati alla tenuta dei registri elettronici.

Art. 23

(Richiesta di accreditamento agli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità)

1. L'Autorità ICT deve rispondere alla domanda di accreditamento avanzata da un operatore economico di diritto sammarinese, intenzionato a svolgere l'attività di prestatore di servizi fiduciari non qualificato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora ciò non avvenga il richiedente può ricorrere ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Legge n.68/1989.

2. A seguito dell'accoglimento della domanda, la procedura di accreditamento è da considerarsi conclusa e l'Autorità ICT provvede all'iscrizione del richiedente nell'apposito elenco.

Art. 24

(Tassa d'iscrizione agli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità)

1. La prima iscrizione agli elenchi è soggetta ad una tassa di importo pari alla prima iscrizione per la sezione "contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi" del Registro Unico, di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 26 maggio 2023 n.87 e stabilita annualmente dall' ASE-CC per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio, di seguito brevemente "ASE-CC".

2. L'importo della tassa di rinnovo annuale è pari a quella stabilita annualmente dall' ASE-CC per la sezione "contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi" del Registro Unico.

3. Il pagamento della tassa consente l'iscrizione a più di un elenco.

4. Il pagamento della tassa di rinnovo annuale di cui al comma 2 deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Sono obbligati al versamento della tassa di rinnovo tutti gli operatori economici che in data 1° gennaio di ogni anno risultano iscritti ad almeno uno degli elenchi.

6. Il mancato versamento della tassa di rinnovo, entro i termini indicati al comma 4, comporta l'attivazione d'ufficio senza ritardo della procedura di cessazione dell'attività senza prestatore sostitutivo di cui all'articolo 21. La procedura d'ufficio si applica a tutti gli elenchi a cui il prestatore è iscritto.

7. Gli operatori economici, già iscritti alla sezione "contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi" del Registro Unico, sono esonerati dal pagamento della tassa di prima iscrizione o di rinnovo.

8. Gli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione contribuiscono al capitolo di entrata nel bilancio dello Stato denominato “Contribuzioni per Autorità ICT”, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Autorità ICT.

9. La tassa di prima iscrizione agli elenchi è sospesa per l’anno 2024.

TITOLO VII

I PRESTATORI DI SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI

Art. 25

(Qualificazione dei prestatori di servizi fiduciari)

1. Gli operatori economici che intendono fornire servizi fiduciari qualificati presentano all’Autorità ICT domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dall’articolo 28.

2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all’articolo 24 del Regolamento eIDAS, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all’attività svolta.

3. L’Autorità ICT deve rispondere alla domanda di qualificazione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora ciò non avvenga il richiedente può ricorrere ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della Legge n.68/1989.

4. Il termine di cui al comma 3, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’Autorità ICT o che questa non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5. A seguito dell’accoglimento della domanda la procedura di accreditamento è da considerarsi conclusa e l’Autorità ICT, ai fini dell’applicazione del Regolamento eIDAS, dispone l’iscrizione del richiedente negli appositi elenchi di fiducia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera dd) del Decreto Autorità ICT.

Art. 26

(Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati)

1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato rende chiaramente riconoscibili nel contratto di fornitura all’utenza sia i limiti d’uso sia gli ambiti di applicazione dei propri servizi.

2. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento eIDAS, si presume il dolo o la negligenza di un prestatore di servizi fiduciari qualificato, salvo che questi dimostri che il danno a qualsiasi persona fisica o giuridica non è stato originato da un mancato adempimento degli obblighi di legge ovvero dimostri che la fruizione dei servizi è avvenuta al di fuori dei limiti d’uso o dagli ambiti di applicazione di cui al precedente comma.

Art. 27

(Cessazione dell’attività dei prestatori di servizi fiduciari qualificati)

1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l’attività da uno o più elenchi di fiducia deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso all’Autorità ICT e informare senza indugio la propria clientela. È obbligo del prestatore fornire il diritto di recesso senza possibilità di rimborsi.

2. Il prestatore, contestualmente all'avviso all'Autorità ICT, ha facoltà di indicare uno o più prestatori iscritti agli elenchi di fiducia ai quali sono trasferite tutte le attività e la relativa clientela. Questi ultimi assumeranno il ruolo di prestatori sostitutivi.
3. Qualora il prestatore eserciti la facoltà di cui al comma precedente, si impegna a cedere, entro il termine di trenta giorni a far data dall'avvio dell'avviso all'Autorità ICT, tutta la documentazione della clientela che non abbia esercitato il diritto di recesso ai prestatori sostitutivi. Per le attività in cui sia prevista l'emissione di certificati, il prestatore si impegna a trasferire anche il registro dei certificati, nonché, la documentazione prevista all'articolo 17, comma 3, lettera l).
4. L'esercizio della facoltà di cui al comma 2 per le attività in cui sia prevista l'emissione di certificati ne evita la revoca nel caso in cui la loro scadenza sia successiva alla data di cessazione.
5. Per le attività in fase di cessazione in cui sia prevista l'emissione di certificati e non sia stato identificato un prestatore sostitutivo:
 - a) il prestatore ha l'obbligo di allegare, nell'informativa di cessazione destinata all'utenza, una nota in cui venga specificato che i certificati con scadenza successiva alla data di cessazione verranno revocati;
 - b) l'Autorità ICT è tenuta ad acquisire e conservare il registro dei certificati, unitamente alla documentazione prevista all'articolo 17, comma 3, lettera l), e a pubblicare le ultime liste di revoca.
6. L'Autorità ICT rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 nei rispettivi elenchi pubblicati sul proprio sito web.
7. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Autorità ICT intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni previste dalle norme tecniche ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b). In relazione alla dimensione della clientela ed alla tipologia dei servizi forniti, l'Autorità ICT ha facoltà di aumentare le sanzioni amministrative previste dal predetto articolo fino al doppio.

Art. 28

(Attivazione degli elenchi di fiducia)

1. L'attivazione degli "elenchi di fiducia" è subordinato al raggiungimento degli accordi europei per il riconoscimento reciproco in fase successiva alla ratifica dell'accordo di associazione.
2. Entro novanta giorni dal raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1, l'Autorità ICT redige ed invia al Congresso di Stato:
 - a) le norme tecniche di qualificazione e vigilanza degli "elenchi di fiducia" ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere f), h) ed i) del Decreto Autorità ICT ed ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento eIDAS;
 - b) le norme tecniche contenenti lo schema sanzionatorio da applicare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati. Dette norme definiscono gli importi delle sanzioni da un minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) ad un massimo di euro 100.000,00 (centomila/00).
3. Le norme tecniche di cui al comma 2, lettera a) devono definire:
 - a) il capitale sociale minimo del prestatore a garanzia dei servizi offerti;
 - b) le garanzie assicurative in proporzione ai livelli di servizi offerti;
 - c) l'ammontare delle tasse di iscrizione agli elenchi di fiducia, ivi incluse le modalità di riscossione. Detti introiti contribuiscono al capitolo di entrata nel bilancio dello Stato denominato "Contribuzioni per Autorità ICT", ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Autorità ICT.
4. L'Autorità ICT rifiuta le domande di qualificazione con data antecedente all'attivazione degli elenchi di fiducia.

TITOLO VIII AVVIO DEL MERCATO

Art. 29

(Modalità operative di avvio del mercato)

1. Al fine di sollecitare il massimo interesse delle aziende informatiche nello svolgere l'attività di prestatore in fase di avvio del mercato, è istituito il Tavolo di confronto permanente tra l'Autorità ICT e le associazioni di settore afferente ai servizi fiduciari.
2. Al Tavolo possono essere discusse le norme tecniche di cui all'articolo 3, ivi inclusi i requisiti minimi di accreditamento, le modalità di svolgimento della vigilanza e gli schemi sanzionatori, e qualunque altra iniziativa volta a rendere competitivi i servizi fiduciari sammarinesi nel mercato europeo. Salvo diverse disposizioni da parte dell'Autorità ICT il Tavolo è sciolto a far data dal 31 dicembre 2025.
3. Al fine dell'avvio del mercato, le associazioni di settore che partecipano al Tavolo di cui al comma 1 possono svolgere qualunque servizio fiduciario di supporto ai prestatori in deroga ai requisiti di accreditamento previsti per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 22, comma 7. Le associazioni di settore sono comunque tenute a concordare con l'Autorità ICT una "Certification Practice Statement" per l'emissione dei certificati, un piano di risposta agli incidenti, un piano della valutazione sui rischi dei servizi elargiti ed un piano di gestione delle interruzioni delle forniture.
4. Ai fini della sperimentazione dell'identità digitale europea, le associazioni di settore possono assumere i ruoli di "EUDI Wallet Provider", "Person Identification Data Provider" e "Qualified Electronic Attestation of Attributes Provider" previsti dall'"European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework". Nell'assunzione di questi ruoli le associazioni di settore comunicano preventivamente all'Autorità ICT gli ambiti in cui sono utilizzati dati reali o dati fittizi per la messa a punto delle procedure informatiche. L'utilizzo di dati reali deve essere correlato ad insiemi definiti di soggetti e non può essere in alcun caso esteso a tutta la cittadinanza o a tutta la popolazione residente.
5. Le attività oggetto del presente articolo possono essere svolte dalle associazioni di settore fino al 31 dicembre 2025. I prestatori che decidono di avvalersi del supporto di dette associazioni adottano preventivamente gli accorgimenti necessari a mantenere la continuità dei servizi a far data dal 1° gennaio 2026.
6. L'Autorità ICT, tramite l'emissione di un'apposita Circolare tecnica, ha facoltà di prorogare il termine di cui al comma 5 con il consenso unanime delle associazioni di settore che partecipano al Tavolo di cui al comma 1.

Art. 30

(Incarichi all'Autorità ICT)

1. È dato mandato all'Autorità ICT di svolgere i seguenti incarichi entro il termine del 30 settembre 2024:
 - a) eleggere la propria Segreteria amministrativa presso l'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino Spa fino al termine massimo del 31 dicembre 2024;
 - b) dotarsi di un proprio domicilio digitale;
 - c) confrontarsi con le associazioni di settore affinché siano pianificate le necessarie aree funzionali alla gestione degli "elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità" sul proprio sito web istituzionale e successivamente procedere alla relativa attivazione in collaborazione del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino Spa. Qualora l'Autorità ICT riscontrasse difficoltà operative nell'attivazione del proprio sito

- web può chiedere la collaborazione delle associazioni di settore al fine di procedere alla pubblicazione nei termini previsti;
- d) nel rispetto dei dettami dell'articolo 31, può concordare eventuali attività di sperimentazione funzionali all'avvio del mercato con le associazioni di settore che ne abbiano manifestato l'interesse.
2. La mancata esecuzione di uno degli incarichi elencati nei commi precedenti costituisce grave inadempienza ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto Autorità ICT.

Art. 31

(Attività di ricerca e sviluppo dei servizi fiduciari)

1. Per finalità e ambiti afferenti ai servizi fiduciari, le associazioni di settore hanno la facoltà di sottoporre al vaglio dell'Autorità ICT specifici progetti di ricerca per il tramite della Segreteria di Stato con delega all'Innovazione Tecnologica.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento, l'Autorità ICT emette il parere di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d) del Decreto Autorità ICT. Qualora ciò non avvenga le associazioni di cui al comma 1 possono ricorrere ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Legge n.68/1989.
3. I progetti di ricerca, afferenti ai servizi fiduciari, sono da intendersi prioritari fino all'attivazione degli elenchi di fiducia.

Art. 32

(Effetti dei servizi fiduciari non qualificati sammarinesi nelle transazioni elettroniche destinate all'Amministrazione)

1. Le norme tecniche, che disciplinano i servizi fiduciari non qualificati, non ammettono l'interoperabilità con le procedure informatiche dell'Amministrazione.
2. Su richiesta delle associazioni di settore, l'Autorità ICT ha facoltà di autorizzare deroghe al comma 1, limitatamente a specifici ambiti, tramite l'emissione di apposite norme tecniche di rango subordinato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d) del Decreto Autorità ICT.

Art. 33

(Norme di coordinamento)

1. Al fine di garantire una piena attuazione del Regolamento eIDAS, il comma 2, dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.146/2018 e successive modifiche è così sostituito:
- “2. L'Autorità ICT, nell'ambito dei poteri di controllo e vigilanza di cui agli articoli 11, comma 1, lettera e) e 12 comma 1, lettera i), è autorizzata ad irrogare sanzioni amministrative, che verranno definite con decreto delegato sulla base delle norme tecniche redatte dall'Autorità ICT ed inviate al Congresso di Stato per ciascuna violazione riscontrata durante l'espletamento delle sue attività e competenze. L'Autorità, nello stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa, è tenuta a considerare la gravità della violazione e può, nelle circostanze ritenute opportune, limitarsi ad un ammonimento del soggetto che ha effettuato la violazione. Contro le sanzioni amministrative è ammesso ricorso ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.”.
2. Per l'anno 2025 le diffide e le sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari non qualificati sono sospese.

Art. 34
(Abrogazione)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 29 marzo 2024 n. 83. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti prodotti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 agosto 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

